



## PREMESSO

Che la G. R. dell'Umbria con Deliberazione n. 293 del 13/03/2002 ha concesso alle Aziende U.S.L. Regionali la facoltà di stipulare con le singole Società Sportive convenzione speciale agevolata;

Che con la Delibera del Direttore Generale della Azienda U.S.L. Umbria 1 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato stabilito di stipulare con le Società Sportive convenzioni speciali agevolate per un periodo di tre anni;

Che la Società Sportiva sopra specificata è interessata a stipulare convenzione speciale agevolata con questa USL e si impegna ad inviare al Servizio di Medicina dello Sport gli atleti minorenni e maggiorenni dichiarati nella richiesta

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART. 1**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

### **ART. 2**

#### **ONERI ECONOMICI**

Il Servizio di Medicina Sportiva della USL effettuerà le visite di idoneità sportiva dei tesserati di codesta Società che verranno effettuate al costo previsto dalla Deliberazione G.R. n. 293 del 13/03/02 con una riduzione del 20%;

### **ART.3**

#### **RESPONSABILITA'**

La Società sportiva sopra indicata si impegna ad inviare alla Struttura di Medicina dello Sport tutti i suoi atleti, compresi quelli delle prime squadre ed eventuali professionisti;

Il Legale Rappresentante della Società si impegna a versare la cifra pattuita tramite pagamento presso i punti CUP ed a consegnare copia della ricevuta di pagamento al Servizio di Medicina dello Sport, prima di essere sottoposti a visita medico sportiva. In caso di mancata presentazione a visita, nel giorno prenotato, senza preventiva e tempestiva comunicazione, le quote stabilite con il presente atto subiranno un aumento pari al 5% del costo pattuito per ogni tipologia di visita, che il Presidente della Società si impegna a versare alla USL al momento del pagamento delle visite pena la non concessione dei certificati;

Il Legale Rappresentante della Società Sportiva si impegna a ritirare o far ritirare dagli atleti stessi i certificati emessi dal Servizio di Medicina dello Sport pena l'addebito per intero della prestazione erogate.

#### **ART. 4**

##### **DURATA**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre salvo diversa legislazione in materia specifica da parte della Regione Umbria e decorre dalla data di sottoscrizione fatto salvo la riserva, di rivedere annualmente la convenzione nei casi in cui lo ritenga necessario previa giustificata motivazione;

#### **ART. 5**

##### **CONTROVERSIE**

Le parti concordano in via amichevole qualunque questione scaturisca dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo amichevole, le questioni di cui al comma 1 sono risolte mediante ricorso ad arbitrato rituale, ai sensi degli

artt. 806 ss. del codice di procedura civile. Il foro competente è quello di Perugia.

**ART. 6**

**REGISTRAZIONE**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni generali disposte dal Codice Civile;

Gli adempimenti relativi all'oggetto della presente convenzione sono sottoposti alle indicazioni ed al controllo del Dipartimento di Prevenzione della USL.

La presente convenzione stipulata tra i due soggetti firmatari è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Perugia li \_\_\_\_\_

Per l'Azienda U.S.L. Umbria 1

Il Direttore Responsabile UOC Medicina dello Sport

Dr. Luigi Repace \_\_\_\_\_

Per la Società Sportiva.....

Il Legale Rappresentante Sig.....

\_\_\_\_\_